

Trasmessa solo via e-mail/PEC

Al Presidente del
Consiglio Nazionale Ingegneri
ROMA

Al Comitato di Presidenza
dell'Assemblea dei Presidenti
degli Ordini degli Ingegneri d'Italia
ROMA

E p.c. Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Ai Consiglieri della
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
LORO SEDI

Al Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

Ai Presidenti delle
Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

Prot. n. 21/15

Palermo, 16/02/2015

Oggetto: Competenze professionali Ingegneri nel recupero dei Centri Storici e gli aspetti idrogeologici nel governo del territorio.

Con riferimento all'argomento di pari oggetto posto all'ordine del giorno e trattato nel corso dell'ultima Assemblea dei Presidenti del 14/02 u.s., , si ritiene opportuno cogliere l'invito del Presidente a collaborare con il Consiglio Nazionale nell'affrontare la problematica sottesa.

In questo senso si ritiene utile richiamare il contenuto della nota di questa Consulta n. 16/14 del 13/02/2014, portante "Competenza Ingegneri civili in materia di edilizia con carattere monumentale e/o artistico", inviata a suo tempo al CNI per un autorevole parere e una opportuna azione istituzionale che inducesse il Governo o il legislatore a dirimere in via definitiva l'annosa questione della competenza degli Ingegneri civili in materia di edilizia con carattere monumentale e/o artistico.

Premesse e argomentazioni.

Come è noto in Italia le professioni di architetto e di ingegnere sono regolamentate dal

Regio Decreto n. 2537 del 1925. Ai sensi dall'articolo 52 del citato Decreto, che prevede che siano paritarie le due professioni per quanto concerne le opere di edilizia civile, è rimasta a lungo indiscussa la competenza esclusiva degli architetti nei casi di edilizia civile con carattere artistico (restauro e ripristino degli edifici storico-artistici).

Sorvolando sulla diuturna violazione delle competenze esclusive degli ingegneri in particolare in materia di impianti, opere igieniche e stradali, non sottoposte a nessuna particolare forma di tutela istituzionale se non quella del sistema ordinistico, ribadiamo il nostro convincimento (forse giustamente criticato nella sua schiettezza di esposizione) che la sopravvivenza sostanzialmente indiscussa di quella citata per gli Architetti sia dovuta piuttosto alla intransigente vigilanza delle Soprintendenze, popolata quasi esclusivamente da architetti, certamente più attenti a tutelare la categoria dei tanti ingegneri che esercitano invece all'interno di tanti altri rami della pubblica amministrazione.

Orbene, questa asimmetria continua anche dopo l'avvento della Direttiva comunitaria n. 85/384/CE (recepita dal D.Lgs. n. 127 del 1992), che ha innescato l'esigenza di un dibattito sul tema, al pari della riforma dell'ordinamento universitario che ha introdotto, con il D.M. 509/99, la classe 4/S "Architettura e ingegneria edile", confermata dal DM 270/04 con la sigla LM-4, e sostanzialmente ratificata dal D.M. 328/01 che ha segnato la indifferenza, per i laureati in questo corso di laurea, dell'accesso alle professioni di ingegnere o di architetto, previa scelta del rispettivo esame di stato.

Infatti, ogni decisione o interpretazione giurisprudenziale, anche la più obiettiva, viene colta dai nostri cugini architetti come riconferma dell'assioma del Regio Decreto, tuttora vigente e posto ripetutamente come ostacolo dalla stessa Corte europea ad una applicazione anche ai laureati in Italia della più generale norma europea di equiparazione.

Ne fa fede, ad esempio, in merito alla specifica questione delle competenze professionali degli ingegneri circa progettazione e Direzione dei lavori per interventi su beni di pregio storico architettonico, il recentissimo pronunciamento del Consiglio di Stato, sez. VI, 9/1/2014, n. 21, che ha statuito che: *«non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo "le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico", restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd. parte tecnica, ossia "le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria" (in tal senso: Cons. Stato, VI, 11 settembre 2006, n. 5239).»*, che è stata assunta, per assurdo ed arbitraria estrapolazione, come sostanziale riconferma della competenza esclusiva di cui sopra.

Ma la questione forse più lampante è costituita dall'interpretazione data dagli architetti e da molte amministrazioni pubbliche, in guisa di stazioni appaltanti, dell'intera impalcatura della sentenza del C.S., di cui sono state rilevate solo le disambiguità favorevoli al permanere della loro competenza esclusiva e non anche le numerose affermazioni di principio, sostanzialmente di opposto indirizzo.

La vicenda è nota e viene qui richiamata per opportuna memoria. Il C.S. è stato chiamato ad esprimersi su un ricorso presentato da un ingegnere italiano in merito alla possibilità o meno di poter esercitare la propria professione su edifici storici, evenienza nella quale era stato esplicitamente inibito da una Soprintendenza.

Il ricorso presentato, formulava due precisi quesiti:

a) *se la direttiva comunitaria n. 85/384/CE, nella parte in cui ammette (artt. 10 e 11), in via transitoria,*

all'esercizio delle attività nel settore dell'architettura i soggetti migranti muniti dei titoli specificamente indicati, non osta a che in Italia sia ritenuta legittima una prassi amministrativa, avente come base giuridica l'art.52, comma secondo, parte prima del r.d. n. 2537 del 1925, che riservi specificamente taluni interventi sugli immobili di interesse artistico soltanto ai candidati muniti del titolo di "architetto" ovvero ai candidati che dimostrino di possedere particolari requisiti curriculari, specifici nel settore dei beni culturali e aggiuntivi rispetto a quelli genericamente abilitanti l'accesso alle attività rientranti nell'architettura ai sensi della citata direttiva;

- b) *se in particolare tale prassi può consistere nel sottoporre anche i professionisti provenienti da Paesi membri diversi dall'Italia, ancorché muniti di titolo astrattamente idoneo all'esercizio delle attività rientranti nel settore dell'architettura, alla specifica verifica di idoneità professionale (ciò che avviene anche per i professionisti italiani in sede di esame di abilitazione alla professione di architetto) ai limitati fini dell'accesso alle attività professionali contemplate nell'art. 52, comma secondo, prima parte del Regio decreto n 2357 del 1925.*

Il Consiglio di Stato nel precisare che non è esatto affermare che l'ordinamento comunitario riconosca a tutti gli ingegneri di Paesi UE diversi dall'Italia (con esclusione dei soli ingegneri italiani) l'indiscriminato esercizio delle attività tipiche della professione di architetto (fra cui - ai fini che qui rilevano - le attività afferenti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, ovvero relative ad immobili di interesse storico e artistico); al contrario, in base alla pertinente normativa UE, l'esercizio di tali attività - in regime di mutuo riconoscimento - è consentito ai soli professionisti i quali (al di là del *nomen iuris* del titolo professionale posseduto) possano vantare un percorso formativo adeguatamente finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto.

L'articolo 3 della direttiva 85/384/CEE include in modo esplicito gli studi della storia e delle teorie dell'architettura, nonché delle belle arti e delle scienze umane fra quelli che integrano il bagaglio culturale minimo e necessario perché un professionista possa svolgere in regime di mutuo riconoscimento le attività in relazione ai beni di interesse storico e culturale.

Un professionista non italiano con il titolo professionale di ingegnere, inoltre, non è automaticamente legittimato sulla base della normativa del Paese di origine o di provenienza a svolgere attività rientranti fra quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto.

Sulla base della Direttiva 85/384/CEE (articolo 11, lettera g), l'esercizio di tali attività sarà possibile non sulla base del mero possesso del titolo di ingegnere nel Paese di origine o di provenienza, bensì sul percorso formativo adeguato ai fini dell'esercizio delle attività abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.

Per tale disposizione, i soggetti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea in ingegneria nel settore della costruzione civile rilasciati da Università o da istituti politecnici possono esercitare le attività tipiche degli architetti (ivi comprese quelle di cui al più volte richiamato articolo 52) a condizione che abbiano altresì conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione a seguito del superamento dell'esame di Stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (in tal modo conseguendo il titolo di 'dott. Ing. architetto' o di 'dott. Ing. in ingegneria civile'). Non esiste, quindi, 'discriminazione alla rovescia' in danno dell'ingegnere italiano sia per quanto concerne il sistema transitorio e di deroga di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva che per quanto concerne il sistema a regime di cui all'articolo 7 della stessa direttiva.

Ultimata la lettura del testo della sentenza, così come sopra sintetizzato, rimane impregiudicato un elemento fondamentale, che a nostro parere andrebbe ripreso e fortemente sostenuto innanzi ai nostri interlocutori ministeriali, se del caso sollecitando o promuovendo un'azione legislativa mirata.

La considerazione, cioè, che gli ingegneri laureati nella classe 4/s, e quelli che comunque hanno seguito dei corsi che ricomprendono gli studi della storia e delle teorie dell'architettura, nonché delle belle arti e delle scienze umane, sono **idonei all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto, adeguato cioè ai contenuti dettati dall'articolo 3 della direttiva**

85/384/CEE, prescindendo dall'esame di stato sostenuto (se cioè di accesso alla professione di ingegnere o di architetto).

E ancora che tali studi sono stati patrimonio dei corsi di laurea in ingegneria edile di molte università italiane, anche prima della formale codifica introdotta dal D.M. 509/99, valga fra tutte l'Università di Catania e il suo Dipartimento di Architettura e Urbanistica, solo per rimanere nell'ambito isolano, che prevedeva fin dagli anni settanta il corso di laurea in *ingegneria civile edile, indirizzo architettura e pianificazione*.

Ma ciò che è più importante è una delle affermazioni contenute nella sentenza, quando afferma che *laureati in ingegneria nel settore della costruzione civile possono esercitare le attività tipiche degli architetti (ivi comprese quelle di cui al più volte richiamato articolo 52) a condizione che abbiano altresì conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione a seguito del superamento dell'esame di Stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione, esplicitamente riferendo che il titolo corrispondente può essere indifferentemente quello di "dott. Ing. Architetto" o di "dott. Ing. in ingegneria civile", con ciò sancendo in linea di principio il regime paritario anche nella materia controversa.*

Tutto ciò è stato argomentato con la nota dello scorso anno, con la considerazione conclusiva che risulterebbe comunque opportuno adottare idonee forme di interlocuzione e pressione per una profonda innovazione del nostro assetto normativo in materia.

Considerazioni conclusive

Come in precedenza accennato è ormai consolidato l'orientamento della Corte Europea (cfr. sentenza del 21/02/2013, V sezione) che sull'argomento riconosce trattarsi di una «*situazione puramente interna*», discendente appunto dall'esplicita previsione del R.D. 2537/29, rispetto alla quale la Corte non è competente a rispondere. Inoltre la Corte ribadisce che in particolare la direttiva europea 85/384/CE sui requisiti dei titoli di accesso all'attività del settore dell'architettura riguarda esclusivamente il riconoscimento automatico di tali titoli tra gli Stati membri ma non disciplina le condizioni di accesso alla professione di architetto.

Dunque la restrizione di competenze attuata dall'Italia è legittima e la Corte non può intervenire: «*spetta alla normativa nazionale dello stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore*» conclude la sentenza. Si perviene così al paradosso che gli ingegneri laureati in Italia non possono effettuare in autonomia interventi su beni vincolati, mentre lo stesso non vale per gli ingegneri degli Stati membri in Italia.

Tutto ciò premesso, l'odierna nostra valutazione, anche secondo l'orientamento colto durante la recente Adp, induce a riconsiderare completamente l'atteggiamento con cui affrontare questa come la non dissimile vicenda in materia geotecnica. In questo senso si condividono pienamente le conclusioni del Presidente Zambrano durante l'AdP, secondo cui, ad esempio, le pretese sovrapposizioni di ruolo in materia di relazione geotecnica e progettazione di interventi di riparazione o mitigazione del rischio idrogeologico sarebbero facilmente superate richiamando il concetto di "intervento strutturale", che ne ricondurrebbe *naturaliter* la competenza all'ingegnere geotecnico.

In conclusione, è necessario a nostro avviso abbandonare la difesa apodittica di competenze esclusive, difficilmente difendibili nell'attuale contesto; tanto peggio se attraverso

percorsi giudiziari impervi se non impraticabili, che ci vedrebbero soccombenti; con la conseguenza nefasta nell'attuale scenario di crisi e di attacco sistematico, di tradurre il tutto in uno scontro antistorico fra le diverse professioni, per altro accomunate invece da interessi e sodali comuni,

La soluzione, dunque, va invece ricercata in una novellazione completa e condivisa dei contenuti del Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto, così come quelle relative alle altre categorie tecniche (geologi, geometri, periti), rifondando le competenze stesse non più su base storica o "nominalistica" bensì su un esame rigoroso dei percorsi accademici e formativi. Tutto ciò indurrebbe ad una riflessione ragionata e comune fra le categorie tecniche, così da prevenire ad una nuova e più scientifica suddivisione ed articolazione delle competenze professionali, limitando all'indispensabile le sovrapposizioni e soprattutto chiarendo in maniera definitiva anche le ricadute sugli iscritti in possesso di laurea triennale.

Comprendiamo che questo percorso significa abbandonare posizioni consolidate e competenze esclusive (di difficile tutela), ma al contempo significa aprire un percorso virtuoso che permetterebbe agli ingegneri di vedere riconosciute in maniera certa le loro effettive potenzialità in quei settori che, per contro, siamo costretti a condividere con chi ha seguito percorsi accademici e formativi completamente avulsi, come per esempio in materia di strutture, tuttora inopinatamente condivisi con chi non ha le basi scientifiche necessarie; o come l'intero settore della comunicazione e dell'impiantistica che andrebbe sottratta anche nelle sue applicazioni più modeste a chi non ha affrontato un corso di studi adeguato.

Ove condiviso, questa Consulta è pienamente disponibile a dare la propria collaborazione in un tale percorso, nelle forme che codesti Organismi riterranno opportuno.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.